

Regione Lombardia

L.R. 14-7-2003 n. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

Art. 48

Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni ⁽³⁹⁾.

1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla [Delib.G.R. 11 ottobre 2000, n. 7/1529](#) (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dell'[articolo 7 del D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all'[articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992](#), che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni ⁽⁴⁰⁾.

1-bis. A partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2014 per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione. ⁽⁴¹⁾

1-ter. Per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 in relazione alla fattispecie prevista al comma 1-bis, Regione Lombardia procede alla restituzione di quanto versato, in deroga a quanto previsto all'articolo 46, comma 7 ⁽⁴²⁾.

2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#) (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133, lettera q\), della L. 23 dicembre 1996, n. 662](#)). Allo scopo, oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.

4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana [e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia] ⁽⁴³⁾ sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell'*articolo 60 del D.Lgs. n. 285/1992* e successive modificazioni e integrazioni. ⁽⁴⁴⁾

5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:

a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;

b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;

c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; ⁽⁴⁵⁾

c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento ⁽⁴⁶⁾;

c-quater) veicoli con modalità di **alimentazione ibrida** elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione ⁽⁴⁷⁾.

5-bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'*articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'*articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria ^{(48) (49)}.

5-ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5-bis, la tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99* (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione ^{(50) (51)}.

5-quater. [L'agevolazione di cui ai commi 5-bis e 5-ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto] ⁽⁵²⁾.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

7. Ai casi di esenzione previsti dall'*articolo 17 del D.P.R. n. 39/1953* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;

b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;

c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;

d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari negli archivi del PRA.

(39) Per le disposizioni applicative del presente articolo vedi la *Circ. reg. 31 marzo 2004, n. 16* e la *Circ. reg. 24 febbraio 2012, n. 2*.

(40) Comma così modificato dall'*art. 1, lett. i), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate.

(41) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2014, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(42) Comma prima aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2014, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(43) Parole soppresse dall'*art. 7, comma 5, lett. a), della L.R. 3 agosto 2004, n. 19*.

(44) Comma così modificato dall'*art. 1, lett. j), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate.

(45) Lettera aggiunta dall'*art. 1, lett. k), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate.

(46) Lettera aggiunta dall'*art. 1, lett. k), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5*. Si veda anche il comma 2 della medesima L.R. per l'applicazione delle disposizioni così modificate.

(47) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 30 dicembre 2014, n. 36*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(48) Comma prima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(49) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 23 dicembre 2015, n. 10/4673*.

(50) Comma prima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(51) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 23 dicembre 2015, n. 10/4673*.

(52) Comma prima aggiunto dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2013, n. 20*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2015, n. 20*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.